

**Ordinanza municipale  
concernente le tasse d'uso 2025 per la raccolta rifiuti**

(del 3 dicembre 2024)

Il Municipio di Cevio, richiamati l'art. 192 LOC ed il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti (in seguito: RGR),

**ordina:**

**Campo d'applicazione**      **Art. 1**    La presente ordinanza stabilisce le tariffe applicabili alla fatturazione delle tasse d'uso per la raccolta rifiuti nel Comune di Cevio per l'anno 2025.

**Tassa base**              **Art. 2**    Richiamato l'art. 15 RGR, la tassa base prelevata dal Comune è fissata come segue:

	<u>tassa CHF</u> <u>IVA esclusa</u>
a) <b>economie domestiche</b>	
- persona singola	<b>80.00</b>
- formate da due o più persone	<b>110.00</b>
b) <b>residenze secondarie</b>	<b>110.00</b>
c) <b>attività economiche</b> (persone giuridiche)	
c1 - aziende, industrie, artigiani, negozi, commerci, uffici, istituti	<b>200.00</b>
c2 - enti pubblici, aziende agricole	<b>100.00</b>
c3 - esercizi pubblici senza alloggio o senza refezione	<b>200.00</b>
c4 - altri esercizi pubblici (con alloggio e/o refezione)	<b>300.00</b>
d) <b>campeggi occasionali</b> Conteggiata una tassa di fr. 0.50 al giorno per partecipante, minimo CHF 50.00 / massimo CHF 200.00	
e) <b>casi particolari</b> Si applica l'art. 15 cpv 6 RGR.	
f) <b>scarti vegetali</b> Si applica l'art. 8 dell'ordinanza municipale concernente la gestione e l'uso delle piazze comunali di raccolta degli scarti vegetali del 20 maggio 2014	

<b>IVA 8.1%</b>	<b>Art. 3</b> Per obbligo di legge, alle tasse va aggiunta l'IVA del 8.1%.
<b>Pagamento e scadenza</b>	<b>Art. 4</b> La tassa dovrà essere pagata come a fatturazione, con scadenza entro il 31 agosto, momento a partire dal quale cominciano a decorrere gli interessi di mora del 4%.
<b>Pubblicazione ed entrata in vigore</b>	<b>Art. 5</b> In ossequio all'art. 192 LOC, la presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 6 dicembre 2024 per 30 giorni, periodo entro il quale è dato ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute (art. 44 RALOC e 208 LOC).  La stessa entra in vigore, trascorso infruttuoso il termine di ricorso, con effetto al 1. gennaio 2025.
<b>Effetto sospensivo</b>	<b>Art. 6</b> Il ricorso contro la presente ordinanza ha effetto sospensivo solo se la competente autorità lo accorda.  In presenza di un ricorso, la tassa dovrà comunque essere emessa e incassata, con eventuale successivo conguaglio per l'importo effettivamente dovuto.

PER IL MUNICIPIO

La Sindaca:  
*Wanda Dadò*

Il Vicesegretario:  
*Adamo Borghesu*



**Sono confermate le tasse d'uso come per l'anno 2024.**

Ordinanza approvata con risoluzione municipale n. 557 del 3 dicembre 2024.

Pubblicata agli albi comunali durante il periodo di 30 giorni a contare dal 6 dicembre 2024